

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 112 del 25-07-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, TRA IL COMUNE DI SAN FRATELLO ED IL COMUNE DI ROCELLA VALDEMONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemiladiciannove il giorno Venticinque del mese di LUGLIO alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Dr. Salvatore Sidoti Pinto</i>	<i>Sindaco - Presidente</i>	X	
<i>Geom. Benedetto Reale</i>	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	X	
<i>Dott. Giuseppe Princiotta</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Dott.ssa Mariarosa Mancuso</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Dott.ssa Anna Calcò</i>	<i>Assessore</i>	X	

Presiede Il Sindaco Dott. Sidoti Salvatore Pinto

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Enrico Spallino

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.
n. 128 del 25/07/19. Registro Generale.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione ex art 14 del CCNL 22.01.2004, tra il Comune di San Fratello ed il Comune di Roccella Valdemone per l'utilizzo congiunto di personale dipendente.

Premesso che con nota prot. n. 5884 del 19/07/2019 il Comune di San Fratello richiedeva al Comune di Roccella Valdemone la disponibilità alla stipula di un convenzione per l'utilizzo, presso il Comune di San Fratello, per n.18 ore settimanali del dipendente Geom. Francesco Antonino Spitaleri.

PRESO ATTO che il Comune di Roccelle Valdemone prot.n.2603 del 22/07/2059, acquisita al protocollo di questo Ente al prot.n. 5957 del 23/07/2019 ha dichiarato la disponibilità alla stipoula della convenzione stessa;

VISTO l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che così dispone: " Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

- Il rapporto ai lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
- I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati ai cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
[...],1

PRECISATO che, secondo quanto previsto dalla norma sopra citata esiste la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

PRECISATO altresì che:

- il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 e ssmmii;
- la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore; amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime.";

DATO ATTO che, conformemente alle necessità dell'Ente, il lavoratore individuato, assumerà presso questa Amministrazione, relativamente all'Area Tecnica, le funzioni di cui al comma 4 del ridetto art. 14 del CCNL 22.01.2004;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto è disciplinata, mediante convenzione, la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO, al riguardo, l'autorevole interpretazione suggerita dall'ARAN con il parere RAL670 —Orientamenti Applicativi, secondo cui: rispetto alla fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL EELL del 2004, "sembra del tutto estranea la competenza del Consiglio comunale";

RILEVATA la necessità di provvedere all'approvazione dello schema di Convenzione, tra questo Comune e quello di Roccella Valdemone, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*",-

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11/04/2008 confermato dal vigente CCNL del 21/05/2018;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

1. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, composto da n. 13 articoli, tra il Comune di San Fratello ed il Comune di Roccella Valdemone che prevede l'impiego condiviso del dipendente Geom. Francesco Antonino Spitaleri, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che il Comune di San Fratello utilizzerà il dipendente Geom. Francesco Antonino Spitaleri per n. 18 ore settimanali;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di San Fratello rimborserà al Comune di Roccella Valdemone il costo orario del dipendente Geom. Francesco Antonino Spitaleri, entro i termini ed i modi previsti nell'allegata Convenzione;
4. **DI DARE ATTO** che la durata della Convenzione è dal 29/07/19 al 29/07/20, salvo eventuali proroghe per il permanere delle esigenze di riferimento;
5. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore del Comune di San Fratello alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, in nome e per conto dell'Ente;
6. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento all' Ufficio Personale e al Responsabile dell'Area dei Servizi finanziari per gli adempimenti conseguenti;

Il Proponente



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: *Favorevole*

Data 24.07.2019
IL RESPONSABILE
[Signature]

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime *favorevole*

parere :
Data 25/07/2019
IL RESPONSABILE
[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € _____ al codice _____
al capitolo _____ / Impegno n. _____ del bilancio anno _____

Data _____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,


DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano



Il Presidente

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni.
Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'Addetto

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)
IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione
 è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.
 è esecutiva dal 25-07-19 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.



Il Segretario Comunale

CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, TRA IL COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE E IL COMUNE DI SAN FRATELLO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE

TRA

Il Comune di **ROCELLA VALDEMONE**, con sede in Via Umberto I° n. 30, C.F. 01277110837, rappresentato dal Sig. Sparta Giuseppe in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale;

E

Il Comune di **SAN FRATELLO** con sede in Via Serpi snc, C.F. 84000410831, rappresentato dal Dott. Sidoti Pinto Salvatore in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale;

PREMESSO

- che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- che ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- che il Comune di San Fratello è interessato ad utilizzare le prestazioni lavorative del Geom. Francesco Spitaleri, dipendente a tempo determinato del Comune di Roccella Valdemone avente il profilo professionale di Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente posizione economica D5 ;
- che l'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi;
- che a tal fine il Comune di Roccella Valdemone, con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ ha espresso, sulla base del consenso reso dal dipendente interessato, il proprio assenso al rapporto in oggetto, approvando contestualmente il presente schema di convenzione, a sua volta approvato dal Comune di San Fratello con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data _____

Le parti tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

ART. 1 PREMESSA

1. Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 FINALITA ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

2. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale di n.1 risorsa umana del Comune di Roccella Valdemone — Settore TT.AA., con le modalità di cui al successivo art. 6;

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE

1. Gli Enti individuano nel Geom. Francesco Spitaleri dipendente a tempo determinato Cat. D5, Responsabile del Settore TT.AA. del Comune di Roccella Valdemone, la risorsa umana da utilizzare da parte del Comune di San Fratello per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art. 2.

ART. 4 DURATA, RECESSO

1. La Convenzione, i cui effetti sono subordinati all'acquisizione del formale assenso da parte del dipendente, decorre dal 29/07/2019 e scade il 29/07/2020, e salvo le ipotesi di risoluzione di cui al comma 4, dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

2. Al termine potrà essere rinnovata, in maniera espressa, con il consenso esplicito dell'ente utilizzatore e dell'ente di appartenenza, resi a mezzo di Deliberazione di Giunta Comunale e del dipendente interessato.

3. La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto della Giunta Comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno.

ART. 5 STATUS GIURIDICO DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso il comune di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione al Geom. Francesco Spitaleri saranno garantite dal Comune di Roccella Valdemone le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente e fino alla durata del suo contratto.

2. Relativamente alle funzioni da svolgere presso il Comune di San Fratello, si identificano con quelle del Responsabile dell'Area Tecnica di detto Ente.

ART. 6. UTILIZZO DEL DIPENDENTE. ENTE CAPOCONVENZIONE

1. Con la presente convenzione i Comuni interessati convengono di utilizzare il dipendente, Geom. Francesco Spitaleri, presso il Comune di San Fratello per complessive 18 ore settimanali, equivalenti al 50 % del complessivo orario di lavoro del dipendente interessato pari a 36 ore settimanali e presso il Comune di Roccella Valdemone le rimanenti 18 ore.
2. Il Comune di Roccella Valdemone svolge le funzioni di Ente Capoconvenzione.

ART. 7. ORARIO DI LAVORO

1. L'articolazione dell'orario di lavoro, presso l'ente utilizzatore, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di provenienza, comunque, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.
2. In ogni caso, verrà predisposto un calendario di massima, concordato dai i Sindaci dei due Enti interessati;
3. La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.
4. Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale presso l'ente utilizzatore, da parte del dipendente, è accertato mensilmente dalla stessa Amministrazione utilizzatrice.

ART. 8. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Gli accessi effettuati dal dipendente presso l'ente utilizzatore, come sopra definiti, comporteranno allo stesso, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle spese sostenute come stabilito dalle normative in materia, nonché, la copertura assicurativa, come meglio specificato nel successivo art.9.

ART. 9. INDENNITA DI POSIZIONE

1. Il Comune di Roccella Valdemone ed il Comune di San Fratello concordano nell'attribuire alla figura di Responsabile dell'area tecnica in convenzione tra i due Enti l'indennità di posizione annua per 13 mensilità di euro 16.000,00, e la indennità di risultato che può raggiungere come importo massimo il 30% dell'indennità di posizione.

ART. 10 ONERI FINANZIARI

1. Gli oneri finanziari riferiti all'unità operativa oggetto della presente convenzione sono ripartiti fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore come segue:
 1. stipendio base, indennità di comparto, tredicesima mensilità, compensi accessori, indennità di posizione organizzativa, indennità di risultato, indennità ad personam, buoni pasto, eventuale assegno familiare, ecc. oltre ai contributi assistenziali e previdenziali come per legge, determinati con riferimento alla qualifica del dipendente e per un orario complessivo di 36 ore settimanali, saranno corrisposti mensilmente al dipendente dal Comune di Roccella Valdemone, Capoconvenzione;
 2. il Comune di San Fratello provvederà, entro i primi 15 giorni di ogni trimestre, a rimborsare l'ente di provenienza i costi di cui alla precedente lett. a) in misura proporzionale al periodo di lavoro eseguito dal dipendente, in forza della presente convenzione, in favore dell'ente utilizzatore (18 ore settimanali);
 3. la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dipendente saranno corrisposte dall'Ente capo convenzione e rimborsata dall'Ente in convenzione pro quota. Nella valutazione del

pendente, effettuata a consuntivo dell'anno di riferimento per stabilire l'importo della retribuzione di risultato, contribuiranno i giudizi di entrambi gli Enti.

4. al dipendente compete, per gli accessi effettuati nell'ambito delle 18 ore settimanali presso l'ente utilizzatore, il rimborso delle spese di viaggio sostenute con l'utilizzo di mezzo proprio per recarsi dal Comune di Roccella Valdemone presso il Comune di San Fratello e ritorno, compatibilmente e con le modalità previste dalla normativa vigente (1/5 del costo del carburante per Km), pagate dal Comune di San Fratello;

5. sono a carico degli enti utilizzatori, in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato dal dipendente, le spese necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e segg. del CCNI del 31.03.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

ART. 11. FERIE

1. La fruizione dei periodi di ferie da parte del dipendente Responsabile di Posizione Organizzativa sarà comunicata dallo stesso ai singoli comuni utilizzatori tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio. E' consentito al dipendente in convenzione di usufruire, nel caso ciò non comporti disservizi, le ferie non ancora utilizzate, maturate nel Comune di San Fratello.

ART. 12. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi del Comune di Roccella Valdemone e del Comune di San Fratello e previo assenso del dipendente in convenzione.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.

3. Ogni variazione alle condizioni della presente convenzione, dovrà essere partecipata al dipendente che dovrà, sulle stesse, esprimere il proprio consenso.

ART. 13. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali di comparto vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di San Fratello

Per il Comune di Roccella Valdemone
